

Polizze catastrofali, compagnie obbligate anche con la proroga

Maurizio Hazan

La proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di polizze sulle catastrofi naturali per gli immobili utilizzati dalle imprese, appena introdotta dal Dl 39/2025, non è generale. Non solo perché il differimento non tocca le grandi imprese, ma anche perché non riguarda l'obbligo a contrarre delle compagnie, che sono tenute già da ora a stipulare polizze conformi (alla legge 213/2023, e al Dm attuativo 18/2025, su cui proprio ieri il Mimit ha pubblicato le prime FAQ). E restano valide le polizze conformi eventualmente stipulate prima del Dl.

Per quanto si limiti a differire i termini per mettersi in regola, il Dl potrà impattare su mutualità e regime transitorio di adeguamento delle polizze in essere, se non conformi. Si è dato tempo alle imprese (soprattutto minori) per affrontare i nuovi obblighi, valutando contratti che solo di recente – data anche la lunga gestazione del Dm – hanno potuto adeguarsi alla legge. Ma anche per dar modo al mercato di capire come risolvere complessità che le imprese hanno evidenziato (come la copertura dei beni in locazione e di terzi) e sempreché il rinvio non serva, come da più parti si invoca, pure per rimettere mano alle norme, sistemandone alcune opacità.

Ma il resto della legge è pienamente operativo.

Così il Dl non impedisce di assicurarsi sin da oggi con una polizza conforme a legge. Anzi in qualche modo richiede che le imprese sfruttino il rinvio per coprirsi senza arrivare in ritardo alle prossime scadenze (1° ottobre per quelle di medie dimensioni e 1° gennaio 2026 per le piccole e micro realtà).

Perciò resta operante l'obbligo a contrarre - pur più flessibile rispetto alla Rc auto - imposto dalla legge alle compagnie attive nel settore, che dovranno accogliere le richieste di copertura con polizze conformi alla legge e al Dm.

Rimane anche la disciplina transitoria, in particolare per la complessa gestione delle polizze in corso e dei loro rinnovi. Se non conformi a legge e Dm sarà necessario adeguarle «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse» (l'articolo 11 del Dm). Se però il primo quietanzamento cadesse prima della scadenza della proroga, non crediamo che una polizza acquistata prima vada necessariamente adeguata: l'impresa può rimandare, nel rispetto del termine di proroga, la definitiva scelta della soluzione di legge a lei più confacente (presso la stessa o diversa compagnia). Il “primo” quietanzamento “utile” dovrebbe perciò essere l'ultimo prima della scadenza della proroga cui l'impresa ha diritto (ad esempio, una polizza non a norma con quattro scadenze trimestrali stipulata da una

media impresa il 1° gennaio 2025 andrebbe adeguata non alla scadenza del 1° aprile né a quella di luglio, ma a quella di ottobre).

Vari dubbi sembrano porsi sui rinnovi. Alla prima scadenza annuale il cliente (si pensi a una media impresa con polizza stipulata il 1° giugno 2024) potrebbe non volere ancora un prodotto conforme a legge, ma una richiesta di rinnovare il contratto precedente (e non adeguato) potrebbe non essere accolta dalla compagnia: sarebbe una polizza non idonea che scavallerebbe il termine ultimo per mettersi in regola. E il quadro si complicherebbe se legge e Dm fossero nel frattempo modificati: occorrerebbe adeguare anche polizze ora conformi.

Il Dl fissa termini diversi secondo le dimensioni delle imprese, distinguendo tra piccole e microimprese e medie imprese, rinviando a una disciplina Ue che le classifica in base a totale dello stato patrimoniale, ricavi netti di vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti.

Per le grandi imprese, invece, resta il termine del 1° aprile 2025, ma con una tolleranza di 90 giorni (sino al 1° luglio) senza sanzioni. Qui il concetto di grande impresa non coincide con quello dell'articolo 1, lettera o) del Dm 18/2025, che le definisce come le imprese che alla chiusura bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

- 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
- 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Così, quando sono grandi imprese ai sensi del Dm, le imprese sono tali anche a sensi del Dl, ma non necessariamente viceversa. In ogni caso, le più grandi realtà che dovranno assicurarsi subito sono in buona parte quelle cui il Dm (articoli 6 e 7) dà ampi spazi di negoziazione e autoritenzione rischio. E sono numericamente insignificanti rispetto alle più piccole, che hanno la proroga. Ciò all'inizio può impattare sulla consistenza della platea assicurata e base mutualistica indispensabile a sostenere tecnicamente i rischi catastrofali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA